



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1653** Reg. Determinazioni

Registrato in data **16/07/2021**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **ELENA TODESCHINI**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA GAP SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIALE SARCA N. 94 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DEI PASCOLI N. 17/19, GRASSOBBIO, BG. (AUA113282).

IL DIRIGENTE ARCH. ELENA TODESCHINI

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 15.06.2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16.06.2020 e fino al 15.06.2023 e connesso all'espletamento dell'attività definita dalla declaratoria di cui al Decreto presidenziale n. 59 del 14.04.2020;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 11.06.2019, al SUAP del Comune di Grassobbio, dal Sig. Lozza Antony in qualità di titolare della Ditta "GAP SRL" con sede legale in Comune di Milano, Viale Sarca n.94 ed insediamento ubicato in Comune di GRASSOBBIO, Via DEI PASCOLI N. 17/19;
- la nota, prot. n. 41284 del 03.07.2019, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
- il riferimento identificativo della pratica sulla piattaforma MUTA (ora Procedimenti e Servizi RL) AUA113282 presentata per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 e 3 del D.L.vo n. 152/06;
- le planimetrie richiamate nelle schede tecniche allegate al presente provvedimento;

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di carpenteria metallica (codice ATECO 25.61.00);
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.
- la Ditta ha dichiarato che:
 - all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria ex art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
 - l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06;
 - nell'impianto/attività non sono utilizzati sostanze o preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di rischio R45-R46-R49-R60-R61;
 - l'impianto/stabilimenti/attività rientra nel campo di applicazione dell'art.272, commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 - i piazzali esterni all'interno della recinzione saranno utilizzati esclusivamente per il transito e il parcheggio automezzi, senza alcun deposito di materiali. La movimentazione dei manufatti ed il carico/scarico degli automezzi verranno eseguiti mediante carrelli elevatori e/o carroponte

all'interno del capannone. Nell'insediamento non ci sono superfici scolanti soggette a RR 4/2006.

- le lavorazioni si svolgeranno senza utilizzo di acqua di processo, pertanto non si genereranno scarichi di acque reflue industriali di nessuna tipologia
- l'attività di carpenteria metallica utilizza prodotti in ingresso semilavorati in ferro quali lamiere e profilati metallici posizionati su rastrelliere, sistemati in contenitori e/o collocati in ordine in apposite zone al coperto, all'interno del capannone. I prodotti in ingresso sono marchiati CE completi di certificati di collaudo per i quali non esistono schede di sicurezza. I gas inerti utilizzati per la saldatura sono stoccati in appositi pacchi all'interno del fabbricato posto sul lato nord.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico su suolo/strati superficiali di acque reflue domestiche;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 e 3 del D.L.vo n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....";
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943";
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402";
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la DGR X/7570 del 18/12/2017 "indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. XI/982 del 11.12.2018 " Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 collocate sul territorio regionale";

- la D.G.R. n. XI/983 del 11.12.2018 “Disciplina delle attività cosiddette ‘In Deroga’ ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”;
- la D.G.R. n. XI/4837 del 7.06.2021 “Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7 bis del D.Lgs 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”;
- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e fbis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).”
- la DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 2016 (PTUA 2016);
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 ”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull’inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;

- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.
- la DGR 14 dicembre 2020 - n. XI/4027 Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo «AUA Point» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

RILEVATO che per quanto riguarda l’impatto acustico:

- la Ditta ha presentato la relazione tecnica previsionale di impatto acustico dalla quale emerge che l’attività svolta non influenzerà il rumore ambiente presente nella zona in modo significativo in quanto l’attività sarà conforme alle disposizioni riguardanti l’impatto acustico.
- non sono pervenute ulteriori osservazioni/pareri dal Comune di Grassobbio.

CONSIDERATO che, in ordine alle caratteristiche del ciclo produttivo, alle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, alla quantità e qualità delle emissioni in atmosfera deve farsi riferimento all’ allegato n. 30 delle attività in deroga “Saldatura di oggetti e superficie metalliche” che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**Allegato B**) per le emissioni **E1, E2**;

PRESO ATTO che l’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le caratteristiche degli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche e le relative prescrizioni sono riportate nella Scheda Tecnica (**Allegato A**);
- per quanto riguarda le emissioni atmosferiche, le prescrizioni riportate nel già citato **Allegato B** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l’autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – A.R.P.A”, artt. 3 e 5, l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della Ditta "GAP SRL" con sede legale in Comune di Milano, Viale Sarca n. 94 ed insediamento ubicato in Comune di Grassobbio Via dei Pascoli n.17/19:
 - 1b) allo **scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo** delle acque reflue domestiche, in base all'art. 124 del D.Lvo 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla Scheda Tecnica, **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 1c) alle **emissioni in atmosfera** alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato n.30 delle attività in deroga "Saldatura di oggetti e superficie metalliche" di cui alla DDS 13228/2010 e s.m.i. **Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre altresì quanto segue:
 - 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
3. di stabilire che:
 - 3a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio.
 - 3b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
 - 3c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
4. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi degli artt. 278 (per le emissioni in atmosfera) e 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 4a) alla diffida,
 - 4b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 4c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
5. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza

(D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio.

7. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
8. di trasmettere al SUAP del Comune di Grassobbio il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
9. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica autorizzazione allo scarico

Allegato B: scheda tecnica autorizzazione alle emissioni

IL DIRIGENTE

ARCH. ELENA TODESCHINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate